



COMUNE DI MARACALAGONIS

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONCESSIONE TERRENI AGRICOLI COMUNALI.
DEL 23.04.2020	

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **aprile** alle ore **10,20**, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data **20/04/2020** prot. **5287**, si è riunito il Consiglio Comunale, **in videoconferenza**, in seduta **straordinaria ed in prima convocazione**.

Presiede la seduta Giovanna Maria Serra nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

	<i>P</i>	<i>A</i>	
1	Serra Giovanna Maria	X	
2	Corvetto Stefania	X	
3	Melis Antonio	X	
4	Melis Elisabetta	X	
5	Meloni Marco	X	
6	Perra Mariangela	X	
7	Pinna Saverio	X	
8	Piroddi Anna Rosa	X	
9	Pusceddu Lorena	X	

	<i>P</i>	<i>A</i>	
10	Serra Francesco	X	
11	Serrelli Elena	X	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
Totali:		11	0

Partecipa il Segretario Comunale **Maria Lucia Chessa**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Maracalagonis possiede un vasto patrimonio immobiliare disponibile costituito principalmente da fondi rustici, in particolare in località collinare-montana, che possono essere sfruttati ad uso pascolativo nel rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali e paesaggistiche;
- L'uso pascolativo dei terreni comporta la presenza costante dell'uomo nel territorio, attualmente privo di vigilanza e custodia e pertanto esposto ai pericoli d'incendio;
- Al fine di assicurare un razionale sfruttamento del patrimonio agricolo del Comune di Maracalagonis, volto allo sviluppo economico agropastorale ed all'aumento dell'occupazione, si intende disciplinare la concessione in uso dei fondi rustici di proprietà comunale, nel rispetto delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario procedere all'adozione dell'allegato regolamento contenente le necessarie prescrizioni ed indirizzi operativi agli Uffici;

PRESO ATTO che l'amministrazione ha predisposto a cura dell'Ufficio Patrimonio idoneo regolamento costituito da n.15 articoli

VISTA la proposta del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, Patrimonio, Espropriazioni, Sicurezza Luoghi di Lavoro e Datore di Lavoro, formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della presente deliberazione;

VISTI

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

UDITE:

- l'illustrazione della proposta a cura dell'Assessore all'Urbanistica, Consigliere Antonio Melis, il quale spiega che l'adozione di questo regolamento è di fondamentale importanza, in quanto si tratta di conciliare due obiettivi fondamentali, in particolare quello di dare la possibilità ai pastori di poter usufruire dei terreni comunali e al contempo quello di preservare i terreni comunali dai pericoli d'incendio; Evidenzia che il Regolamento è stato condiviso da tutti i Consiglieri e ringrazia la Consigliera Melis per la fattiva collaborazione e per il contributo dato; L'intervento integrale viene riportato nel verbale di seduta;
- L'intervento della Consigliere Elisabetta Melis, la quale condivide l'iniziativa e ringrazia l'Assessore Melis per averlo portato avanti e soprattutto per averla coinvolta; Evidenzia che l'approvazione di questo regolamento avrà un riflesso più che positivo su tutti quelli che intenderanno avvalersi di questa opportunità; Preannuncia il suo voto più che favorevole all'approvazione; L'intervento integrale viene riportato nel verbale di seduta;
- Ultimata la discussione, il Presidente del Consiglio, dopo aver accertato che non vi sono dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri, propone di passare alla votazione;

Con votazione palese dal seguente esito: consiglieri presenti n.11 (Serra Giovanna Maria - Corvetto Stefania - Melis Antonio - Melis Elisabetta – Meloni Marco - Perra Mariangela – Pinna Saverio – Piroddi Anna Rosa - Pusceddu Lorena - Serra Francesco – Serreli Elena), assenti n. 0, astenuti n. 0, votanti n. 11, favorevoli n. 11, contrari n. 0.

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il Regolamento per la concessione di terreni agricoli comunali composto da n. 15 articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione palese dal seguente esito: consiglieri presenti n.11 (Serra Giovanna Maria - Corvetto Stefania - Melis Antonio - Melis Elisabetta – Meloni Marco - Perra Mariangela – Pinna Saverio – Piroddi Anna Rosa - Pusceddu Lorena - Serra Francesco – Serreli Elena), assenti n. 0, astenuti n. 0, votanti n. 11, favorevoli n. 11, contrari n. 0.

DELIBERA

di rendere la presente, con separata votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Allegato:

- Regolamento per la concessione di terreni agricoli comunali composto da n. 15 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vicesindaco

F.to Giovanna Maria Serra

Il Segretario Comunale

F.to Maria Lucia Chessa

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Maracalagonis, li 21/04/2020 Il Responsabile del Servizio Tecnico F.to Cinzia Perra
--	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Maracalagonis, li 21/04/2020 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario F.to Enrico Ollosu
--	---

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni. ESPRIME sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE Maracalagonis, li 21/04/2020 Il Segretario Comunale Maria Lucia Chessa	
---	--

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n.2 e ss. mm. ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 27/04/2020 all'Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 676 di affissione) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 5973 del 27/04/2020); Maracalagonis, li 27/04/2020 IL SEGRETARIO F.to Maria Lucia Chessa	
---	--

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 23/04/2020 <input type="checkbox"/> - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; <input checked="" type="checkbox"/> - perché dichiarata immediatamente eseguibile;	
---	--

Maracalagonis, li 27/04/2020

Il Segretario Comunale
F.to Maria Lucia Chessa

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. Maracalagonis, li 27/04/2020	
--	--



COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI TERRENI AGRICOLI COMUNALI**

Art. 1- Oggetto, finalità e campo di applicazione del regolamento

Art. 2- Natura della concessione

Art. 3- Estensione dei lotti - durata e determinazione del canone

Art. 4- Soggetti ammessi e casi di esclusione

Art. 5- Procedura di concessione

Art. 6- Criteri e punteggi di selezione

Art. 7- Concessione

Art. 8- Migliorie su terreni oggetto di concessione

Art. 9- Divieto di sub concessione

Art. 10- Rinuncia alla concessione

Art. 11- Risoluzione e recesso

Art. 12- Deroghe contrattuali per pubblico interesse

Art. 13- Sanzioni

Art. 14- Pubblicità del regolamento

Art. 15- Disposizioni di adeguamento automatico

Art. 1

Oggetto, finalità e campo di applicazione del regolamento

Il presente regolamento disciplina le procedure per la concessione in affitto di terreni agricoli di proprietà comunale per il pascolo del bestiame nel rispetto delle leggi vigenti, al fine di un razionale sfruttamento del patrimonio agricolo del Comune di Maracalagonis, favorendo lo sviluppo e il rafforzamento strutturale e organizzativo delle aziende locali e salvaguardando nel contempo, con la loro presenza, il controllo del territorio e di conseguenza la corretta conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche.

L'uso consentito dei terreni comunali affidati in concessione è esclusivamente di tipo pascolativo, e possono immettersi al pascolo esclusivamente i caprini e gli ovini.

Art. 2

Natura della concessione

Il Comune di Maracalagonis concede i terreni agricoli di proprietà comunale in regime di deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, così come modificato dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Art. 3

Estensione dei lotti -durata e determinazione del canone

I terreni da concedere fanno parte del patrimonio comunale del Comune e saranno concessi nello stato in cui si trovano, con tutte le servitù attive e passive e messi a bando dal Responsabile del Servizio in lotti variabili da circa 5 Ha a circa 10 Ha ciascuno derivanti dal frazionamento di superfici catastali maggiori o accorpamento di superfici catastali minori.

L'importo del canone è stabilito con deliberazione della Giunta comunale, **sentite le associazioni di categoria del settore agricolo presenti nel territorio.**

Il canone da versare al Comune, così come determinato ai sensi del presente regolamento, dovrà essere pagato in unica rata annuale anticipata e viene rivalutato annualmente dalla Giunta comunale, sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita.

La durata della concessione è stabilita in **anni 6**; non è rinnovabile e rimane esclusa la tacita riconduzione.

I fondi che si rendano liberi prima della scadenza contrattuale per qualsiasi causa, potranno essere affidati in concessione con nuovo bando.

Art. 4

Soggetti ammessi e casi di esclusione

1. Possono presentare richiesta finalizzata ad ottenere la concessione al pascolo gli allevatori che siano:

- a) imprenditori agricoli professionali (IAP), così come definiti ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile iscritti alla Camera di Commercio;
- b) i coltivatori diretti definiti ai sensi degli artt. 6 e 7 della Legge n. 203/82 e ss.mm.ii. regolarmente iscritti al registro delle imprese ai sensi della vigente normativa;
- c) le società agricole;
- d) le associazioni temporanee di scopo costituite dai soggetti di cui ai punti precedenti;
- e) le cooperative agricole e silvoforestali.

2. Nel caso delle associazioni temporanee di scopo, i requisiti devono essere posseduti da tutti gli associati all'atto della scadenza della presentazione della richiesta e quindi dichiarati dal legale rappresentante.

3. Sono esclusi:

- a) coloro i quali si trovino alla data di scadenza della presentazione della domanda, in situazione di morosità anche parziale nei confronti del Comune, e coloro per i quali l'Amministrazione abbia in corso procedimenti di recupero crediti;
- b) le aziende i cui titolari si siano resi responsabili di condotte illecite dove persona offesa risulti essere stata l'Amministrazione;
- c) presenza contemporanea in capo al richiedente o suo associato, di concessioni per l'utilizzo di altri terreni da parte del Comune o altri Enti pubblici da autocertificare da parte del richiedente.

Art. 5

Procedure di concessione

Il Responsabile del servizio comunale avrà cura di predisporre un bando ad evidenza pubblica nel quale vengono stabilite le modalità nonché la modulistica per la presentazione delle domande di assegnazione dei terreni agricoli di proprietà comunale facenti parte del patrimonio comunale.

L'assegnazione in concessione sarà fatta in favore dei soggetti che raggiungano il punteggio più alto. Ciascun soggetto concorrerà per l'assegnazione di un lotto variabile da circa 5 Ha a circa 10 Ha nell'ambito di quelli posti a bando, avendo priorità di scelta in funzione sempre della graduatoria.

Qualora restassero lotti disponibili, questi saranno assegnati, uno per volta e con la discrezionalità suddetta, sempre nel rispetto della graduatoria.

Art. 6

Criteria e punteggi di selezione

Previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento, l'Amministrazione procederà alla redazione di apposita graduatoria sulla base dei punteggi assegnati al singolo istante e secondo i criteri oggettivi sotto indicati:

a) **Attribuzione di punti 15.**

Ai titolari dell'azienda che hanno residenza nel Comune di Maracalagonis (da almeno 2 anni) al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di concessione.

b) **Attribuzione dipunti 10.**

Alle aziende con sede nel territorio del Comune di Maracalagonis, prescindendo dalla residenza dei titolari.

c) **Attribuzione dipunti 2**

per possesso di capi da 50 a 200,

per ogni centinaia di capi superiori ai 200 **punti 1**

d) **Attribuzione di.....punti 3**

A giovani imprenditori ricompresi nei punti a) e b) che non abbiano ancora compiuto 40 anni alla data della pubblicazione del Bando.

In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio.

Art. 7

Concessione

La concessione del terreno comunale avrà luogo mediante contratto da registrarsi ai sensi delle norme vigenti e stipulato tra il Responsabile del servizio comunale competente e l'assegnatario, con **l'assistenza dei rappresentanti provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.**

Le spese di registrazione e tutte le altre spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del privato concessionario.

Il concessionario è altresì obbligato al pagamento di tutte le spese, comprese quelle di natura tributaria, connesse all'uso del terreno.

I terreni vengono affidati in concessione con apposito contratto in deroga alla legge 3 maggio 1982, n. 203.

E' fatto divieto al concessionario di utilizzare il terreno per finalità diverse dal pascolo del bestiame. Il concessionario ha l'obbligo di custodire il terreno ed il bestiame con la dovuta diligenza e in conformità alle vigenti norme. In particolare, il concessionario deve mantenere in buono stato il terreno effettuando la pulizia periodica in conformità alla normativa per la prevenzione degli incendi.

Il concessionario ha facoltà di recintare il terreno oggetto di concessione, a sue spese e previa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale. Sono consentite le sole recinzioni da pascolo senza alcuna opera muraria.

L'esercizio del pascolo sui terreni oggetto di concessione può riguardare esclusivamente capi iscritti in appositi registri, in conformità alla normativa in materia sanitaria.

Il Comune deve essere mantenuto indenne da responsabilità nei confronti di soggetti terzi per fatto imputabile al concessionario.

Il concessionario è obbligato alla manutenzione ordinaria del terreno e dei manufatti ivi esistenti. E' previsto l'obbligo a carico del concessionario di assicurare l'ordine, il decoro e la pulizia del fondo. In particolare sul fondo non è consentito il deposito, neanche temporaneo, di rifiuti di qualsivoglia natura. La violazione sarà sanzionata ai sensi della vigente normativa.

Le eventuali recinzioni provvisorie e/o riparazioni sono a totale ed esclusivo carico dei concessionari, i quali sono tenuti a non ostacolare l'accesso e l'uso delle strade. I luoghi di uso comune, le aree scoperte ed i terreni devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite con diligenza, conservandoli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi.

In caso di inadempienza verrà intimata la pulizia dell'area. Nel caso di ulteriore inosservanza, verrà disposta la pulizia con spese a carico del concessionario oltre alle ulteriori sanzioni.

Il concessionario durante il periodo di concessione dovrà consentire l'accesso al terreno da parte del personale e dei delegati del Comune. In favore del Comune è riservato il diritto di passaggio ed asservimento del terreno per l'esecuzione di opere pubbliche, senza alcun indennizzo.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

Art. 8

Migliorie su terreni oggetto di concessione

Il concessionario non può apportare modifiche, realizzare opere di miglioramento fondiario al terreno oggetto di concessione, senza il consenso del Comune.

In caso di addizioni o migliorie realizzate dal concessionario in assenza di nulla osta da parte dell'amministrazione, queste verranno acquisite al patrimonio del Comune senza diritto di riconoscimento di alcun compenso o in alternativa verranno fatte eliminare a spese del concessionario.

Art. 9

Divieto di sub concessione

Non è ammessa la cessione della concessione, la sub-concessione e la permuta.

E' vietato far utilizzare ad altri, sottoqualsiasi forma, il terreno concesso e la violazione di tale divieto è considerata grave inadempienza e comporta la risoluzione di diritto della concessione.

In caso di decesso del concessionario, si applica la disciplina prevista dall'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n.203.

In caso di cessazione dell'attività del concessionario o di cessione dell'azienda a terzi, il lotto resosi disponibile sarà posto nuovamente a bando.

Art. 10

Rinuncia alla concessione

Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione del terreno con preavviso scritto che dev'essere trasmesso al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e sarà comunque tenuto a pagare l'annualità in corso del canone. Il lotto resosi disponibile potrà essere rimesso a bando secondo i criteri e modalità del presente regolamento.

Art. 11

Risoluzione e recesso

In caso di inosservanza da parte del concessionario degli obblighi previsti nel contratto, il Comune procede ad inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica del messo comunale o tramite PEC, l'invito ad adempiere entro un termine di giorni 15.

Decorso infruttuosamente tale termine il Comune procederà all'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto in danno del concessionario, fatto salvo il risarcimento dei danni.

E' fatta salva la possibilità per il Comune di recedere dal contratto prima della scadenza, sia per l'intero lotto che per una parte di esso, per motivi di interesse pubblico; in tal caso al concessionario verrà restituita la parte del canone per il periodo di inutilizzo.

Art. 12

Deroghe contrattuali per pubblico interesse

Il Comune durante la vigenza del contratto di concessione, fatta salva la possibilità di recesso ai sensi del precedente art.11, mantiene la facoltà di presentare progetti e di partecipare a bandi regionali, nazionali e comunitari interessanti il fondo concesso, per la realizzazione di opere di interesse generale, di pubblica fruibilità, di miglioramento delle condizioni di utilizzo dei terreni.

Art. 13

Sanzioni

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981,n. 689, impregiudicate tutte le norme e sanzioni vigenti in materia.

In particolare sono previste le seguenti sanzioni:

1) Sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 1.000,00 per i concessionari che compiano le seguenti violazioni:

- a) danneggiamento della viabilità rurale;
- b) abbattimento di alberi o estirpazione della macchia mediterranea;
- c) aratura dei terreni comunali senza il consenso del Comune;
- d) inquinamento o intasamento di pozzi e sorgenti;

- e) sconfinamento in altri terreni comunali o immissione di bestiame in altri terreni comunali e/o privati adiacenti;
- f) rimozione di cippi di confine;
- g) danneggiamento col fuoco o con erbicidi dei terreni comunali.

Art. 14

Esecutività e pubblicità del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta eseguibilità della relativa deliberazione di approvazione da parte del competente organo di deliberazione ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 15

Disposizioni di adeguamento automatico

I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o di regolamento in materia.

Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.